



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

- 1) Dott.ssa GRAZIA CORRADINI Presidente
- 2) Dott. GIOVANNI LAVENA Consigliere
- 3) Dott.ssa LUISANNA MELIS Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa contro

██████████, nato a ██████████ il 9.11.1973

Libero - Non comparso

Sentenza N° 1510

in data 11-12-2013

N° 662/10 Reg. Gen.

Avverso la presente Sentenza
..... è stato proposto

ricorso da

Atti in Cassazione il

IL CANCELLIERE

Sentenza depositata il

13-12-2013

Estratto contumacia notificato

il

irrevocabile il

Estratto per esecuzione a Proc.

Rep./Gen. di

ed estratto a Questura per art.

576 C.P.P.

Compilat sched

Compilato foglio notizie

Mod.3 S.G. n.

ce

a

APPELLANTE

Contro la sentenza 30.10.2009 del Tribunale di Cagliari, con la quale, è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, con le attenuanti generiche, riconosciuta la diminuzione del fatto di lieve entità, con la sospensione condizionale della pena; disposta la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente.

PERCHE' DICHIARATO COLPEVOLE

Del delitto di cui art. 73, commi 1° e 1°bis, d.p.r. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del predetto d.p.r. e fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, illecitamente deteneva, occultati nella propria abitazione, suddiviso in più contenitori, per farne uso non esclusivamente personale, complessivi grammi 237, 235 (lordi) di "Cannabis Indica", sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 della legge. .

In Nuragus il 28.3.2009.

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. LAVENA;

sentite le conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; conferma della sentenza impugnata; in caso di assoluzione, trasmissione atti al Prefetto.

Difensore: [REDACTED];

LA SENTENZA IMPUGNATA

Il Tribunale premette che, a seguito di giudizio direttissimo, il processo è stato definito col rito abbreviato richiesto dall'imputato subordinando la richiesta ad una integrazione probatoria, consistente nella sottoposizione a perizia chimico-tossicologica della sostanza in sequestro.

La sentenza espone che il 28 marzo 2009, a seguito di segnalazione, i Carabinieri della Stazione di Nuragus perquisirono l'abitazione di [REDACTED] alla ricerca di sostanza stupefacente. L'attività di indagine sortiva esiti positivi perché in un portasigarette, nella stanza da letto di Tola, furono trovati 0,235 grammi di marijuana insieme a 163 semi di cannabis; in una custodia per chitarra, invece, fu trovata una busta in plastica con altri 237 grammi di marijuana. Inoltre nella stanza erano cinque contenitori di plastica (quattro bicchieri e un fondo di bottiglia tagliato) contenenti della terra e alcuni anche un foro per la semina..

2

h

La sostanza in oggetto veniva sottoposta a narco-test e, su incarico dello stesso Tribunale, a perizia chimico-tossicologica, la quale appurava l'effettiva natura della sostanza sequestrata. Si trattava di marijuana contenente nel complesso 363 mg di THC, pari a poco più di 14 dosi medie singole.

Il Tribunale ritiene provata la detenzione della sostanza da parte di [redacted] e, sulla base di una valutazione di congiunte circostanze (occultamento nella custodia per chitarra, suscettibilità al frazionamento in più dosi, essiccazione, suddivisione in più contenitori, corrispondenza delle risultanze della perquisizione con la notizia confidenziale, strumenti indicativi di un'attività di coltivazione) ritiene altresì dimostrata la destinazione della sostanza in oggetto ad un uso non esclusivamente personale, bensì all'uso di terzi e, quindi, alla finalità dello spaccio.

La pena è stata determinata in otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, con le attenuanti generiche e riconosciuta la diminuzione del fatto di lieve entità (p.b. 1 anno e 6 mesi e 9.000 euro – generiche = 1 anno e 6.000 euro – rito), con la sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Ha proposto appello tempestivo il difensore di [redacted] con richiesta, in via principale di assoluzione dell'imputato, in via subordinata contenere la pena nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione del rito abbreviato; in via ulteriormente subordinata, applicare il minimo edittale della pena con tutti i benefici di legge.

L'appellante contesta che non sarebbe stata adeguatamente motivata la finalità di spaccio. L'imputato già al momento della perquisizione ha riferito ai militari di utilizzare la sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale.

La sentenza impugnata lascia intendere, in maniera intrinsecamente contraddittoria, che la sostanza si presentasse già suddivisa e la si descrive come se fosse già pronta per la commercializzazione.

Si rileva, però, che i Carabinieri sequestrarono, come sostenuto dal primo giudice, una piantina in astratto suscettibile di essere frazionata e un solo contenitore con residui di stupefacente. È ciò, a parere dell'appellante, indice di una condotta tipica riconducibile all'uso esclusivamente personale da parte dell'imputato.

Con motivi aggiunti depositati nell'imminenza del giudizio di appello, il nuovo difensore di [redacted] solleva due questioni di costituzionalità, una in relazione alla parificazione della pena stabilita dall'art. 73 D.P.R. 309/90 per sostanze stupefacenti (quelle "leggere" e quelle "pesanti") che si differenziano per un diverso grado di pericolosità; l'altra in relazione alla mancanza dei requisiti della necessità e urgenza della norma del D.L. 272/2005 che ha introdotto tale parificazione della pena.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Le circostanze indicate nella sentenza appellata quali indici univoci di destinazione della sostanza in sequestro all'uso anche di terzi non paiono in realtà idonee a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la marijuana non fosse in realtà destinata al solo consumo personale di [REDACTED].

A ben vedere, infatti, risulta dagli atti che l'imputato, da subito, allegò di essere consumatore di marijuana e che la sostanza sequestrata era funzionale all'autoconsumo. Le risultanze della perquisizione non consentono di smentire tale assunto perché, in realtà, il quantitativo di marijuana sequestrato era ben poca cosa: si trattava di residui vegetali secchi contenenti appena 14 dosi medie singole di THC, quantità senz'altro compatibile con una piccola scorta. Né assume rilievo indiziario il fatto che la parte preponderante potesse, in astratto, essere suddivisibile in dosi, perché anzi proprio la constatazione della integrità del residuo vegetale maggiore (237 grammi) e il reperimento nel comodino accanto al letto di una frazione piccolissima (circa $\frac{1}{4}$ di grammo) fa ritenere plausibile che [REDACTED] prelevasse di volta in volta la dose che al momento voleva assumere, mentre ben diverso sarebbe stato se tutta la marijuana fosse stata già suddivisa in più dosi. Di nessun rilievo è poi il fatto che la marijuana fosse conservata nella custodia per chitarra, perché [REDACTED] aveva comunque l'esigenza di non lasciare visibile – a parenti conviventi o ad eventuali frequentatori della sua abitazione – una sostanza sulla quale era per lui opportuno serbare il segreto, a prescindere dalla destinazione della stessa.

Né è indicativo di una finalità di spaccio della marijuana il fatto che [REDACTED] avesse dei semi di cannabis (detenzione di per sé non costituente reato) e che avesse predisposto dei piccoli contenitori con terra per una coltivazione di cui però non vi è alcuna prova (perché non si è accertato se qualche seme fosse stato messo a dimora in quei rudimentali vasetti) e che non è oggetto di autonoma contestazione neanche come tentativo: infatti, mentre per la coltivazione della cannabis non è necessario stabilire se il prodotto sia o meno destinato all'uso di terzi, ciò è indispensabile per il diverso reato di detenzione previsto dall'art. 71, comma 1 bis, D.P.R. 309/90.

E' poi significativo, a favore della tesi difensiva della destinazione della droga a mero autoconsumo, sia che [REDACTED] non sia stato trovato dell'attrezzatura tipica del piccolo spacciatore (bilancine, cartine o bustine per il confezionamento, coltelli o forbici con tracce di sostanza e simili) sia che egli svolgesse un'attività imprenditoriale che gli garantiva un reddito idoneo a sostenere le spese per il consumo di marijuana e ad acquistarne una piccola scorta (egli era infatti accomandatario di una società di movimento terra che, come risulta dalla documentazione acquisita nel giudizio abbreviato, nell'anno precedente aveva realizzato utili consistenti).

Infine, sebbene il contenuto della notizia confidenziale che indusse i carabinieri a eseguire la perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309/90 non sia utilizzabile a fini di prova, si deve rilevare che i

carabinieri, si limitano a riferire che la stessa dava atto soltanto della presenza di sostanza stupefacente nella casa di [redacted] e non anche di un'attività di spaccio svolta dall'imputato.

Si impone pertanto l'assoluzione dell'imputato in difetto della prova che la marijuana fosse detenuta anche per l'uso di terzi.

In conseguenza delle valutazioni appena svolte, devono pertanto ritenersi irrilevanti le due questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa di [redacted] nei motivi aggiunti. Tali questioni infatti attengono al regime sanzionatorio della detenzione per uso non esclusivamente personale dei derivati della cannabis e la valutazione sulla rilevanza è subordinata alla prova del fatto tipico contestato all'imputato, prova che, come si è detto, in questo caso non appare raggiunta.

In forza dell'art. 75 D.P.R. 309/90, deve essere trasmessa copia degli atti al Prefetto competente.

P.Q.M.


Visto l'art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve [redacted] dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 75 D.P.R. 309/90, ordina la trasmissione degli atti al Prefetto di Cagliari, per quanto di competenza.

Cagliari, 4 dicembre 2013

Il Consigliere est.

(G. Lavena)



Il Presidente

(G. Corradini)



Depositato in Cancelleria
Cagliari 19.12.2013
Il Cancelliere

